

**Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)**, deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni in data 15 novembre 2000 ed approvato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 28 dicembre 2000.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Definizione**

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato "CONI", regolato dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. Il CONI è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

### **Art. 2 - Funzioni di disciplina e regolazione**

1. Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.
2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati.
3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.
4. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per la lotta dello sport contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza.
5. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale.
6. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva.
7. Il CONI detta principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
8. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo.

### **Art. 3 - Funzioni di gestione**

1. Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali.
2. Il CONI promuove e tutela lo sport giovanile fin dall'età pre-scolare.
3. Il CONI previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
4. Il CONI cura la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici e ad altre manifestazioni sportive.
5. Il CONI gestisce attività connesse e strumentali all'organizzazione e al finanziamento dello sport.

### **Art. 4 - Principio di autonomia sportiva.**

1. Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale "CIO".
2. Il CONI, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport.
3. Il CONI può presentare al Ministero per i beni e le attività culturali e, per il suo tramite, al Governo e al Parlamento, proposte e osservazioni in ordine alla disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo anche conto dell'evoluzione dell'ordinamento europeo e di quello internazionale.

### **Art. 5 - Organi del CONI**

1. Sono organi del CONI:
  - a) il Consiglio Nazionale;
  - b) la Giunta Nazionale;
  - c) il Presidente;
  - d) il Segretario Generale;
  - e) il Comitato Nazionale Sport per Tutti;
  - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi del CONI durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

I componenti sono rieleggibili per più mandati, ad eccezione del Presidente e dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali facenti parte della Giunta Nazionale, i quali non possono restare in carica oltre due mandati.

I componenti degli organi del CONI, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
  - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
3. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
4. Gli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi devono essere determinati con delibera del CONI, in conformità alla disciplina vigente, da sottoporre all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

## **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE CENTRALE**

### **Art. 6 - Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell'idea olimpica, assicura l'attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale e armonizza l'azione delle Federazioni Sportive Nazionali.

2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto:

- a) il Presidente del CONI, che lo presiede;
- b) i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute;
- c) i membri italiani del CIO.

3. Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale:

- a) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali eletti secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente statuto ;
- b) un rappresentante degli organi periferici di livello regionale ed un rappresentante degli organi periferici di livello provinciale del CONI, eletti dai Presidenti regionali e provinciali del CONI.

4. Il Consiglio Nazionale:

- a) adotta le revisioni o modifiche del presente statuto, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
- b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle altre organizzazioni riconosciute dal CONI;
- c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e di altre Discipline sportive associate al CONI o alle Federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
- d) stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica;
- e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali e dei controlli da parte di queste sulle società professionistiche sportive in base alla normativa vigente in materia, anche al fine di verificarne l'equilibrio finanziario allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi;
- f) formula indirizzi generali sull'attività del CONI e sui criteri di formazione del relativo bilancio preventivo; esprime parere sullo schema di tale bilancio e approva il bilancio consuntivo;
- g) esprime pareri sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale;
- h) delibera, con facoltà di delega alle Federazioni Sportive Nazionali, o alle Discipline sportive associate, o agli Enti di promozione sportiva, in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive;
- i) stabilisce i criteri generali in ordine alla regolamentazione del vincolo sportivo per gli atleti non professionisti e al tesseramento degli atleti di provenienza estera;
- l) delibera, su proposta della Giunta Nazionale, la costituzione di un elenco di esperti in materia giuridico-sportiva, non superiore a 30 unità e nomina, all'inizio di ogni quadriennio e, ove necessario, in corso dello stesso, i conciliatori e gli arbitri a disposizione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, di cui all'art. 12;
- m) può nominare quale Presidente onorario una persona che si sia particolarmente distinta nel mondo dello sport, tenendo conto delle modalità e dei criteri determinati dal Consiglio Nazionale stesso in armonia con le disposizioni del Comitato Internazionale Olimpico sulla composizione dei Comitati Nazionali Olimpici;
- n) delibera su proposta della Giunta Nazionale la costituzione di società di capitali controllate dal CONI;

o) delibera, tenendo conto delle eventuali proposte della Conferenza Nazionale dell'organizzazione territoriale, il regolamento dell'organizzazione periferica da sottoporre all'approvazione del Ministero competente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

p) svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

5. Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, i due Vice Presidenti della Giunta Nazionale, nonché i tre rappresentanti delle Discipline sportive associate nei casi previsti dall'art. 25 del presente statuto. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Nazionale, il Presidente del Comitato Nazionale Sport per Tutti, i Presidenti italiani di Federazioni Internazionali ovvero rappresentanti di pubbliche Amministrazioni. Alle sedute del Consiglio Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame del bilancio preventivo e per l'approvazione di quello consuntivo, con i relativi adempimenti. E' convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o la Giunta Nazionale lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto di voto entro quaranta giorni dalla richiesta; in tal caso l'ordine del giorno deve specificare le motivazioni contenute nella richiesta.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato almeno venti giorni prima della riunione ordinaria ovvero almeno dieci giorni prima della riunione straordinaria, a tutti i componenti del Consiglio Nazionale e a coloro che hanno titolo per partecipare a singole sedute ai sensi del comma 4 del presente articolo, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte di deliberazione, eccetto il caso previsto dall'art. 2 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

#### **Art. 7 - Giunta Nazionale**

1. La Giunta Nazionale è l'organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa e gestionale del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni Sportive Nazionali e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne.

2. La Giunta Nazionale è composta:

a) dal Presidente del CONI, che la presiede;

b) da dieci rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali, tre dei quali eletti, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente statuto, fra gli atleti e i tecnici sportivi;

c) dai membri italiani del CIO.

3. Partecipano altresì, con diritto di voto:

a) il Presidente del Comitato Nazionale Sport per Tutti, per le deliberazioni concernenti le attività di promozione dello sport per tutti;

b) un rappresentante della Federazione Italiana Sport Disabili, se la Federazione non annovera il proprio rappresentante nella Giunta, per le deliberazioni concernenti gli aspetti specificamente connessi alla pratica sportiva per i disabili. Partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale. Alle sedute della Giunta Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La carica di componente della Giunta Nazionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale del CONI, ad eccezione di quella di Presidente e di membro del CIO, e con qualsiasi altra carica direttiva in enti, associazioni e organismi sportivi nazionali e territoriali.

5. La Giunta Nazionale:

a) formula proposte di revisione o modifica dello statuto e le sottopone al Consiglio Nazionale per l'adozione;

b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;

c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;

d) approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e le variazioni in corso di esercizio; sottopone per l'approvazione al Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;

e) esercita, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni Sportive Nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse;

f) delibera, sentito il Consiglio Nazionale, sulla proposta di commissariamento delle Federazioni Sportive Nazionali, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;

g) nomina il Segretario Generale, che deve essere persona in possesso oltretutto dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, anche dei requisiti tecnico-professionali che assicurino una specifica competenza nel campo dello sport;

h) formula proposte al Consiglio Nazionale e al Comitato Nazionale Sport per Tutti in ordine ai rispettivi provvedimenti di competenza;

i) elegge nel suo seno due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;

l) esamina la conformità degli statuti e dei regolamenti di giustizia sportiva e di lotta al doping delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate alla legge, allo statuto del CONI e ai principi fondamentali deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di sessanta giorni alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche;

- m) esamina gli statuti degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e, salvo delega di cui all'art. 6, comma 4, lett. h) quelli delle società ed associazioni sportive;
- n) si pronuncia, previa acquisizione del parere della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Federazioni Sportive Nazionali in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive;
- o) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio del CONI;
- p) nomina commissioni e gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti lo sport e le attività del CONI, determinandone la durata in carica e l'entità dei compensi;
- q) approva, su proposta del Comitato Nazionale Sport per Tutti, il regolamento dello stesso; determina, altresì, i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra l'attività del Comitato medesimo e le esigenze territoriali;
- r) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Nazionale, delibere di competenza del Consiglio Nazionale con esclusione di quelle inerenti all'esercizio delle funzioni di indirizzo e all'approvazione del bilancio consuntivo;
- s) propone al Consiglio Nazionale la costituzione di società di capitali controllate dal CONI, richiedendo la relativa autorizzazione al Ministero competente, ne designa gli amministratori e i sindaci di competenza del CONI, e adotta tutte le deliberazioni relative ai criteri di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni di socio e per la stipula di convenzioni con tali società;
- t) predispone, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242, la convenzione quadro per determinare la utilizzazione del personale del CONI presso le Federazioni Sportive Nazionali, fermi restando i livelli occupazionali esistenti;
- u) propone al Consiglio Nazionale la costituzione e l'aggiornamento di un elenco degli esperti in materia giuridico-sportiva per le funzioni di conciliatori e di arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport di cui all'art.12;
- v) sottopone annualmente al Consiglio Nazionale una relazione concernente la gestione amministrativo-contabile, nonché l'attività tecnica svolta dalle Federazioni Sportive Nazionali;
- z) delibera sulle materie non espressamente riservate al Consiglio Nazionale o al Presidente e svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

6. La Giunta Nazionale è convocata dal Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti, con le modalità di convocazione stabilite per il Consiglio Nazionale dal precedente articolo 6.

7. Per la validità delle riunioni della Giunta Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

8. Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali, la Giunta provvede senza indugio a sostituirlo, cooptando uno dei rappresentanti, nell'ordine originariamente indicato dal collegio elettorale e nel rispetto della rappresentanza elettorale di atleti e tecnici sportivi.

9. Qualora venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica la maggioranza dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali eletti nella Giunta Nazionale, il Presidente convoca senza indugio il collegio elettorale di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, affinché proceda a nuove elezioni dei componenti della Giunta indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all'art.35.

## **Art. 8 - Presidente del CONI**

1. Il Presidente, eletto a norma dell'art. 35 del presente statuto e nominato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali:

- a) ha la rappresentanza legale del CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
- b) svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale;
- c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale e garantisce l'attuazione delle deliberazioni;
- d) provvede entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi a convocare il collegio elettorale di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all'art.35;
- e) formula proposte alla Giunta Nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa;
- f) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Nazionale, con obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
- g) trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali per l'approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242, le revisioni o modifiche dello statuto adottate dal Consiglio Nazionale;
- h) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. In caso di assenza, impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario della Giunta Nazionale. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni, il Vice Presidente vicario convoca senza indugio il collegio elettorale di cui all'art. 9, comma 1, D.lgs. 23 luglio 1999, n.242, affinché proceda alla elezione del Presidente secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all'art.35.

3. Per concorrere alla elezione di Presidente oltre ai requisiti previsti dall'art. 5 del presente statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di Federazioni Sportive Nazionali.

Valgono le condizioni di incompatibilità previste dal comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e dall'art. 35 comma 3 del presente statuto.

### **Art. 9 - Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale, nominato dalla Giunta Nazionale:

- a) provvede alla gestione amministrativa del CONI in base agli indirizzi della Giunta Nazionale ;
- b) è a capo dei servizi e degli uffici del CONI, dei quali cura l'organizzazione generale;
- c) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo del CONI e provvede agli adempimenti connessi;
- d) propone alla Giunta Nazionale la convenzione quadro per determinare, previo rispetto delle procedure previste in materia dai vigenti contratti collettivi di lavoro, la utilizzazione del personale del CONI presso le Federazioni Sportive Nazionali nei limiti dell'art. 17 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242;
- e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale, della Nazionale e del Comitato Nazionale Sport per Tutti, svolgendo le funzioni di segretario e curando la tenuta dei relativi verbali;
- f) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale;
- g) svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale;
- h) predispone le singole convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali per la utilizzazione del personale del CONI in conformità con la convenzione quadro predisposta dalla Giunta Nazionale e approvata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242;
- i) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle Federazioni sportive nazionali.

### **Art. 10 - Comitato Nazionale Sport per Tutti**

1. Il Comitato Nazionale Sport per Tutti persegue l'obiettivo della massima diffusione della pratica sportiva, con particolare riferimento allo sport sociale, ferme restando le competenze attribuite in materia alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Comitato Nazionale Sport per Tutti è composto da:

- a) un rappresentante per ogni regione e province autonome di Trento e Bolzano, designati dai rispettivi Presidenti;
  - b) 3 rappresentanti designati dall'UPI;
  - c) 6 rappresentanti designati dall'ANCI;
  - d) un rappresentante designato dal Ministero della Pubblica Istruzione;
  - e) un numero pari al totale dei componenti di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), di rappresentanti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione sportiva. I rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali devono essere in numero analogo a quello degli Enti di promozione sportiva.
- Può assistere alle riunioni del Comitato:
- f) un rappresentante designato dal Ministero della Difesa;
  - g) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
  - h) un rappresentante delle Discipline sportive associate.

Alle riunioni del Comitato Nazionale Sport per Tutti assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Comitato Nazionale Sport per Tutti:

- a) fissa gli indirizzi per la diffusione e lo sviluppo delle forme di pratica sportiva e propone al Consiglio Nazionale e alla Giunta Nazionale l'adozione di misure e iniziative attuative;
- b) partecipa ad iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale in collaborazione con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie;
- c) stabilisce i criteri generali per l'erogazione di finanziamenti e contributi da parte della Giunta Nazionale alle iniziative di promozione e propaganda della pratica sportiva.

4. Il Comitato Nazionale Sport per Tutti elegge nel suo seno un Presidente. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei componenti; nella seconda e nella terza votazione a maggioranza assoluta dei presenti; dalla quarta votazione è eletto il componente che riporta il maggior numero dei voti. La carica di Presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente degli organi elettivi di enti, associazioni ed organismi sportivi nazionali e territoriali.

5. Il Comitato Nazionale Sport per Tutti adotta il regolamento di organizzazione interna del Comitato e lo sottopone all'approvazione della Giunta Nazionale; adotta, altresì, i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra l'attività del Comitato stesso e le esigenze territoriali.

6. Il Comitato Nazionale Sport per Tutti dispone di una segreteria tecnica. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato Nazionale Sport per Tutti si avvale degli uffici centrali e periferici del CONI.

### **Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è composto da cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero competente e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Devono essere previsti due membri supplenti. Il Collegio:

- a) effettua, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, il riscontro della gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  - b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;
  - c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e predispose le relative relazioni di accompagnamento;
  - d) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli;
  - e) esercita il controllo sulle gestioni relative alle attività di gioco.
2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Nazionale e dal Comitato Nazionale Sport per Tutti devono essere trasmesse al Collegio dei Revisori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale e del Comitato Nazionale Sport per Tutti.

#### **Art. 12 - Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport**

1. E' istituita presso il CONI una Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport disciplinata da un regolamento di conciliazione e arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI e composta - per le funzioni consultive e di conciliazione - da nove membri dei quali cinque componenti fissi e quattro estratti a rotazione semestrale dall'elenco di nominativi non superiore a trenta deliberato dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale.
2. La Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport ha competenza con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata, ovvero un Ente di promozione sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
3. Restano escluse dalla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, ovvero delle Discipline sportive associate, ovvero degli Enti di promozione sportiva.
4. Le controversie di cui al comma 2 del presente articolo sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato, tesserato o licenziato, ovvero ad istanza della Federazione Sportiva Nazionale, ovvero della Disciplina sportiva associata, ovvero dell'Ente di promozione sportiva, ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. L'istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta a impugnazione.
5. Qualora la controversia riguardi una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata, ovvero un Ente di promozione sportiva che abbiano statutariamente accettato la competenza arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, e a condizione che non sia stata raggiunta la conciliazione entro sessanta giorni dalla relativa istanza, la controversia può essere sottoposta a istanza del soggetto affiliato, tesserato o licenziato, ovvero a istanza della Federazione, ovvero della Disciplina sportiva associata, ovvero dall'Ente di promozione sportiva, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal regolamento di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni inderogabili degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile in materia di arbitrato.
6. La Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport emette altresì pareri non vincolanti su questioni giuridiche in materia sportiva, su richiesta del CONI o di una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero di una Disciplina sportiva associata, ovvero di un Ente di promozione sportiva.
7. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
8. I conciliatori e gli arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale, e svolgono le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

#### **Art. 13 - Società di capitali**

1. Ai fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalità il CONI può costituire, previa autorizzazione del Ministero vigilante, ricorrendone le condizioni di equilibrio economico, società di capitali con particolare riferimento alla provvista di risorse finanziarie, alla gestione del patrimonio immobiliare ed alla formazione in materie attinenti allo sport.
2. Fermi gli altri vincoli previsti dall'art. 14 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, il C.O.N.I. mantiene sulle società costituite un controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEL CONI**

#### **Art. 14 - Funzioni degli organi periferici**

1. L'organizzazione periferica del CONI è costituita da:
  - a) Comitati regionali;

- b) Comitati provinciali;
- c) fiduciari locali.

2. E' istituita la Conferenza nazionale dell'organizzazione territoriale con compiti di rappresentanza e coordinamento dell'organizzazione periferica.

3. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del CONI, i Comitati regionali ed i Comitati provinciali rappresentano il CONI nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli organi periferici delle Federazioni Sportive Nazionali, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva.

4. La Giunta Nazionale può istituire, a livello regionale, Scuole dello sport, definendone i compiti nel rispetto delle competenze delle Federazioni in materia.

5. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, la Giunta Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, ne delibera il commissariamento.

#### **Art. 15 - Comitati regionali.**

1. In ogni Regione è istituito un Comitato regionale, i cui organi sono:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta regionale, la cui composizione è demandata al regolamento di cui al precedente art. 6, comma 4, lettera o);
- c) il Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale è composto:

- a) dal Presidente che lo presiede;
- b) dai Presidenti dei Comitati provinciali, nonché dai Presidenti degli organi regionali delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI;
- c) da due rappresentanti nominati dal Comitato Nazionale Sport per Tutti;
- d) da rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi.

Alle riunioni può assistere un delegato del CONI per gli impianti sportivi. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio regionale.

3. Il Comitato regionale promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, coordina l'attività dei Comitati provinciali e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con i Comitati medesimi, ne verifica le compatibilità finanziarie e li trasmette alla Giunta Nazionale per l'approvazione e per l'assegnazione dei relativi fondi; controlla l'esecuzione dei relativi programmi.

#### **Art. 16 - Comitati provinciali**

1. In ogni Provincia è istituito un Comitato provinciale, i cui organi sono:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta provinciale, la cui composizione è demandata al regolamento di cui al precedente art. 6, comma 4, lettera a);
- c) il Consiglio provinciale.

2. Il Consiglio provinciale è composto:

- a) dal Presidente che lo presiede;
- b) dai Presidenti provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali esistenti sul territorio;
- c) da due rappresentanti nominati dal Comitato Nazionale Sport per Tutti;
- d) da rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi.

Alle riunioni può assistere un delegato del CONI per gli impianti sportivi. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio provinciale.

3. Il Comitato provinciale rappresenta il CONI presso le istituzioni provinciali e comunali, coordina l'attività dei fiduciari locali, promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale.

4. Il Comitato provinciale predispone programmi annuali di attività corredati da analitiche previsioni di spesa, li trasmette al Comitato regionale per il successivo inoltro alla Giunta Nazionale e, dopo l'approvazione, ne cura la realizzazione.

#### **Art. 17 - Fiduciari locali**

1. Il Comitato provinciale, su proposta del Presidente, può nominare fiduciari locali con il compito di assicurare i rapporti a livello locale con le società sportive e di collaborare con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI.

### **Art. 18 - Risorse finanziarie**

1. Agli organi territoriali del CONI è attribuita autonomia gestionale e contabile per il perseguimento dei propri compiti.
2. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività degli organi periferici del CONI sono costituiti da:
  - a) il contributo generale per spese di funzionamento assegnato dalla Giunta Nazionale;
  - b) i contributi per la realizzazione dei programmi di attività assegnati dalla Giunta Nazionale;
  - c) i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi;
  - d) i proventi derivanti dalle gestioni di beni siti nel territorio di competenza e rientranti nella loro disponibilità nonché dalla erogazione o gestione di servizi.
3. Presso ogni Comitato regionale è istituito un Collegio di revisori dei conti composto da tre membri nominati dalla Giunta Nazionale.
4. Presso ogni Comitato provinciale è nominato dalla Giunta Nazionale un revisore contabile.

### **Art. 19 - Risorse umane**

1. Tutte le cariche dell'organizzazione periferica sono esercitate a titolo gratuito, salve le indennità previste per i revisori dei conti, nonché i rimborsi spese.
2. I Comitati regionali e provinciali si avvalgono, per l'attuazione dei fini istituzionali, del personale messo a disposizione dal CONI.

## **TITOLO IV - FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI**

### **Art. 20 - Ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali**

1. Le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti, anche da singoli tesserati.
3. Le Federazioni Sportive Nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
5. Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

### **Art. 21 - Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali**

1. Il CONI riconosce le Federazioni Sportive Nazionali che rispondono ai requisiti di:
  - a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
  - b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;
  - c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI;
  - d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art.16, comma 2, D.lgs. 23 luglio 1999, n.242.
2. Il CONI in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1 riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.
3. In caso di sopravvenuta mancata rispondenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, da parte di una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta, il Consiglio Nazionale del CONI delibera la revoca del riconoscimento a suo tempo concesso.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute alla data del 20 gennaio 1999 devono presentare al CONI il loro nuovo statuto ai fini della conferma del riconoscimento, nei termini indicati dall'art. 18, comma 3, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242. Le Federazioni che non rispondono ai requisiti indicati nel precedente comma 1, possono richiedere il riconoscimento come discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva o Associazioni benemerite.

## **Art. 22 - Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali**

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
2. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.
3. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, devono prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione e possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 del presente statuto.
4. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali possono prevedere assemblee di secondo grado formate da delegati eletti a livello territoriale per l'intero quadriennio olimpico. Nell'ipotesi di rinnovo delle cariche elettive federali è consentita l'assemblea di secondo grado solo nel caso in cui il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto sia superiore a 2000.
5. La Giunta Nazionale valuta la conformità degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali alla legge, allo statuto del CONI e ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia entro sessanta giorni lo statuto alle Federazioni Sportive Nazionali per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di sessanta giorni senza tale rinvio, lo statuto federale si intende approvato. Qualora le Federazioni Sportive Nazionali non modificchino lo statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario ad acta, sentito il Consiglio Nazionale, e nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento.

## **Art. 23 - Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali.**

1. Il Consiglio Nazionale emana indirizzi in ordine ai profili pubblicitari dell'attività delle Federazioni Sportive Nazionali, con particolare riferimento alla affiliazione, al riconoscimento e ai controlli sulle società e sulle associazioni sportive, ai tesseramenti, alla tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli atleti, alla prevenzione e repressione del doping, nonché alla formazione dei quadri e dei tecnici e all'impiego del personale.
2. La Giunta Nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni Sportive Nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla preparazione olimpica e all'attività di alto livello.
3. La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni Sportive Nazionali. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, nomina, sentito il Consiglio Nazionale, un commissario.

## **TITOLO V - DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE**

### **Art. 24 - Requisiti per il riconoscimento delle Discipline sportive associate.**

1. Il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere le Discipline sportive associate che rispondano ai requisiti di:
  - a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
  - b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
  - c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conformi alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
  - d) assenza di fini di lucro.
2. Il Consiglio Nazionale può riconoscere una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addingenga ad un accordo il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addingenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Disciplina composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.
3. Alle Discipline sportive associate e ai loro affiliati e tesserati sono applicate, ove compatibili, tutte le norme del presente statuto dettate in riferimento all'ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali.

### **Art. 25 - Indirizzi e controlli sulle Discipline sportive associate**

1. Il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale esercitano nei confronti delle Discipline sportive associate gli stessi indirizzi e controlli previsti dal presente statuto con riferimento alle Federazioni Sportive Nazionali.
2. La Giunta Nazionale può stabilire l'erogazione di contributi in favore delle Discipline sportive associate, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione.
3. Tre rappresentanti delle Discipline sportive associate partecipano alle sedute del Consiglio Nazionale convocate per l'adozione di atti di regolazione e coordinamento dell'attività sportiva nazionale.

## **TITOLO VI - ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA**

### **Art. 26 - Ordinamento degli Enti di promozione sportiva**

1. Sono enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate.
2. Possono essere stipulate apposite convenzioni tra Federazioni Sportive Nazionali o Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità.
3. Lo statuto, in armonia con i principi fondamentali del CONI, stabilisce l'assenza di fini di lucro e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

### **Art. 27 - Riconoscimento degli Enti di promozione sportiva**

1. Gli Enti di promozione sportiva sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:
  - a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli artt. 12 ss. cod. civ.;
  - b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;
  - c) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province;
  - d) avere un numero di società o associazioni sportive affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;
  - e) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), - già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770 - di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.

### **Art. 28 - Risorse finanziarie degli Enti di promozione sportiva**

1. Gli Enti di promozione sportiva, oltre alle entrate proprie previste dallo statuto, ricevono annualmente un contributo da parte del CONI, con riferimento alla consistenza organizzativa e all'attività svolta.
2. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
3. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adotta i provvedimenti necessarie può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.

## **TITOLO VII - SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI**

### **Art. 29 - Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive**

1. Le società e le associazioni sportive, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità.
2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni Sportive Nazionali, ovvero dalle Discipline associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate.
3. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.
4. Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
5. Le società ed associazioni sportive, e in particolare quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
6. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

### **Art. 30 - Associazioni benemerite.**

1. Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni benemerite.
2. Sono a vocazione sportiva quelle attività di ordine culturale che propagandano e diffondono il valore dello sport, realizzate anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli; nonché quelle di natura scientifica o tecnica applicate allo sport.
3. Gli statuti di tali associazioni devono essere in armonia con i principi fondamentali del CONI, devono prevedere l'autonomia di bilancio e l'assenza dei fini di lucro e devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità.

## **TITOLO VIII - ATLETI, TECNICI SPORTIVI ED UFFICIALI DI GARA**

### **Art. 31 - Atleti**

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline associate.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione Nazionale di appartenenza; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione Sportiva Nazionale, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI.

### **Art. 32 - Tecnici sportivi**

1. I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
2. I tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, osservando altresì le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

### **Art. 33 - Ufficiali di gara**

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione Sportiva Nazionale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
2. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente Federazione Sportiva Nazionale.
3. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

## **TITOLO IX - PROCEDIMENTI ELETTORALI**

### **Art. 34 - Elezione di atleti e tecnici sportivi nel Consiglio Nazionale**

1. I componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza di atleti e tecnici sportivi - in possesso dei requisiti generali indicati dall'art.5, commi 2 e 3 - sono eletti dagli atleti e dai tecnici componenti gli organi di gestione delle Federazioni Sportive Nazionali.
2. Gli atleti sono eletti tra coloro che hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai giochi olimpici, ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CONI, con deliberazione del Consiglio Nazionale da adottarsi almeno 180 giorni prima della convocazione del collegio elettorale e da inviarsi al Ministero competente ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 242/1999, devono comunque essere eletti due atleti, anche non in attività, che abbiano preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato. Gli atleti eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni a una Federazione sportiva nazionale.
3. Sono eleggibili i tecnici sportivi che prestano attività o che hanno prestato attività entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni presso società sportive o Federazioni e che sono o sono stati iscritti alla più elevata categoria prevista in ambito federale. I tecnici eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno 2 anni a una Federazione sportiva nazionale.

4. Successivamente allo svolgimento delle assemblee elettive federali, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi, il consigliere federale più anziano di età per ciascuna delle due categorie convoca, senza indugio, l'assemblea elettorale rispettivamente degli atleti e dei tecnici. Nessuna Federazione può essere rappresentata da un numero di consiglieri, tra atleti e tecnici, complessivamente superiore a quattro. Qualora i consiglieri atleti o i consiglieri tecnici di una Federazione superino tale numero, questi eleggeranno una rappresentanza di quattro consiglieri.

5. L'assemblea dei componenti atleti degli organi di gestione federali procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero pari al venti per cento dei Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali.

6. L'assemblea dei componenti tecnici degli organi di gestione federali procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero pari al dieci per cento dei Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali.

### **Art. 35 - Elezione del Presidente del CONI e dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali nella Giunta Nazionale**

1. Il Collegio elettorale per l'elezione del Presidente del CONI e dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali nella Giunta Nazionale è composto dai Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali, dai membri italiani del CIO, da quattro rappresentanti designati, nel proprio ambito, dall'organo di gestione di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo, nonché dai Presidenti dei Comitati regionali e dai Presidenti dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.

2. Il collegio elettorale è convocato dal Presidente uscente entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi, affinché proceda, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno successivi, alla elezione contestuale del Presidente e dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali nella Giunta Nazionale.

3. Per candidarsi alla elezione di Presidente del CONI o di componente della Giunta Nazionale, i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute, i membri del Consiglio Nazionale e i componenti degli organi direttivi delle Federazioni Sportive Nazionali devono cessare dalle rispettive cariche nei 10 giorni successivi alla convocazione del collegio elettorale di cui al comma 2.

4. Le candidature alle cariche suddette devono essere depositate, almeno 20 giorni prima delle elezioni, presso la segreteria generale del CONI, che ne verifica la regolarità e ne assicura la più ampia pubblicità.

5. Il Presidente del CONI è eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e, nella seconda e nella terza votazione, a maggioranza assoluta dei presenti. Dalla quarta votazione è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

6. I dieci rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali nella Giunta Nazionale sono eletti con il sistema della preferenza unica.

7. I requisiti di eleggibilità degli atleti e dei tecnici sono quelli previsti dall'art. 5, commi 2 e 3 e dall'art.34, commi 2 e 3 del presente Statuto.

### **Art. 36 - Norma transitoria**

1. Fino all'emanazione dei nuovi principi fondamentali degli statuti federali continuano ad applicarsi i vigenti principi informativi, in quanto compatibili con le norme del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e del presente statuto.

2. In sede di prima applicazione del presente Statuto:

- a) la deliberazione di cui all'art. 34, comma 2, è adottata dal Consiglio Nazionale del CONI entro il 31 dicembre 2000;
- b) le Discipline associate e gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente statuto, devono comunque conseguire i requisiti di cui rispettivamente agli artt. 24 e 27 entro il termine di un anno dalla data di approvazione del presente Statuto;
- c) le incompatibilità previste dall'art. 10, comma 4, entrano in vigore contestualmente al rinnovo delle cariche degli organi del CONI.